

RICOSTRUZIONE CINEMATOGRAFICA E DIFFAMAZIONE

Fiammetta Malagoli

La Corte di Cassazione, in una interessante sentenza depositata il 12 febbraio 2008, si è occupata di diffamazione mediante la diffusione di film, la cui trama era stata, limitatamente ad alcuni passaggi, riferibile ad un soggetto, che, sebbene non indicato per nome, era risultato identificabile con una persona realmente esistente, soggetto che si era sentito lesa nell' onore e nel decoro.

Nella medesima sentenza, la Corte Suprema ha ribadito il principio che, nel caso in cui un'opera cinematografica abbia arrecato ad un terzo un danno illecito, tutti i soggetti che, ai sensi dell'art. 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, vanno considerati coautori di detta opera, sono solidalmente tenuti al risarcimento del danno.

In occasione dell' anteprima del film "Giovanni Falcone", riservata ai giornalisti, mentre gli altri soggetti (politici, magistrati, inquirenti ed indagati) erano stati indicati per nome, una persona era stata indicata come "u dottore". Tale persona, tuttavia, era stata immediatamente riconoscibile, anche se ne era stato taciuto il nome, perché una didascalia, che apriva i titoli di coda del film, diceva "il numero tre dei servizi segreti (Sisde) già capo della squadra mobile di Palermo, è arrestato per concorso in associazione mafiosa".

Dopo l' anteprima, la società produttrice aveva depositato la copia campione della pellicola presso il Dipartimento dello Spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri senza la suddetta dicitura ed il film era stato distribuito nelle sale privo di questa.

La persona che si era riconosciuta aveva convenuto in giudizio la casa produttrice, il regista/sceneggiatore e la cosceneggiatrice del film, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti a seguito della lesione dell' onore e del decoro. Il Tribunale di Roma aveva ritenuto sussistente la diffamazione e aveva condannato in solido i convenuti al risarcimento del danno, quantificato in duecento milioni di lire.

La sentenza veniva appellata e la Corte di appello di Roma riconosceva la fondatezza della pronuncia di primo grado in ordine alla sussistenza della diffamazione. Dopo aver ribadito le differenze tra diritto di critica e diritto di cronaca, inquadrava la vicenda nel diritto di cronaca, in considerazione del fatto che il film si inseriva nel filone delle opere cinematografiche ad alto impegno sociale, nelle quali predomina la narrazione dell' effettivo svolgimento dei fatti narrati. In particolare, secondo la Corte d' appello, si trattava di un "film-documentario", nel quale gli accadimenti erano facilmente individuabili ed identificabili dalle date e dai nomi.

In base alle considerazioni sopra esposte, quindi, il diritto di cronaca doveva essere accertato in limiti più ristretti di quanto avviene, invece, per il diritto di critica.

Il personaggio denominato "u dottore" era stato dipinto in maniera molto negativa e per fare ciò sarebbe stato necessario seguire la verità storica dei fatti e la loro attribuibilità a quel soggetto, mentre la casa di produzione, il regista/sceneggiatore e la cosceneggiatrice non avevano dimostrato tale attribuibilità.

Non era, secondo la Corte di merito, neppure condivisibile la tesi difensiva di costoro, che sostenevano che la figura de "u dottore" fosse impersonalmente da identificarsi con i servizi segreti, perché nei titoli di coda era stata inserita la foto del personaggio, proprio sotto l' indicata didascalia. La Corte di appello di Roma, quindi, condivideva appieno la tesi formulata dal Tribunale relativamente alla sussistenza della diffamazione, che confermava, riducendo solamente la misura del risarcimento del danno a venticinquemila euro, dichiarando obbligati il regista/sceneggiatore e la cosceneggiatrice a tenere indenne la casa di produzione da ogni esborso, sulla base delle clausole

del contratto di regia e di sceneggiatura. Confermava, inoltre, l' esistenza della lesione all' identità personale subita dal personaggio in questione.

Contro la sentenza della Corte di appello di Roma, ricorrevano in cassazione sia il regista sia la cosceneggiatrice, mentre la casa cinematografica proponeva ricorso incidentale.

In particolare, i ricorrenti si dolevano che la Corte di appello non avesse accettato la tesi difensiva volta a sostenere che la figura de "u dottore" non dovesse identificarsi soggettivamente con il noto personaggio, ma genericamente con la struttura dei servizi segreti. Secondo i ricorrenti, la Corte si sarebbe avvalsa di un sillogismo motivazionale non corretto: poiché la didascalia era apparsa sotto la fotografia del personaggio, essa doveva riferirsi allo stesso e pertanto "u dottore" del film doveva essere proprio quel personaggio. Invece, la lettura dell' intera didascalia (che riferiva anche altri fatti, oltre all' arresto del personaggio, quali la cattura di due capi mafia, rimasti latitanti per decenni, o le dimissioni di un ministro) era idonea a dimostrare, sempre secondo i ricorrenti, la struttura deviata dei servizi segreti.

Inoltre, la rimozione della didascalia dal film, quando lo stesso era stato distribuito nelle sale, aveva risposto ad esigenze connesse alla determinazione della struttura, del contenuto e del montaggio del film e non poteva essere considerata come una forma di confessione stragiudiziale.

Secondo la Corte di cassazione, tuttavia, tali argomentazioni si ridurrebbero a semplici prospettazioni di possibili spiegazioni logicamente alternative a quelle presenti nella sentenza della Corte d' appello, ma mancanti del requisito della decisività.

Secondo i ricorrenti, poi, la Corte d' appello non avrebbe esaminato nuovamente i fatti, rivedendo il film, ma avrebbe dato per pacifico l' accertamento degli stessi da parte del Tribunale ed in particolare il carattere offensivo per la reputazione e l' onore del soggetto che si era identificato con il personaggio de "u dottore" del film. Non avendo visionato il film, i giudici di secondo grado non avrebbero neppure potuto rendersi conto che la didascalia finale riportava una serie di fatti nella loro successione cronologica (fatti dei quali l' arresto del numero tre del Sismi era stato il primo), né che mancava un diretto collegamento tra il primo fatto riportato nella didascalia e la fotografia del personaggio, che seguiva la stessa. La Corte d' appello di Roma, non visionando il film, non aveva potuto rendersi conto che, mentre nel film il personaggio de "u dottore" non veniva arrestato, il primo dei fatti veri riportati nella didascalia riguardava, invece, l' arresto di un noto personaggio dei servizi segreti arrestato che, nella realtà, era, invece, già avvenuto.

La Corte Suprema non ha ritenuto accoglibile questo secondo motivo di ricorso, non avendo la Corte territoriale alcun obbligo di provvedere alla rinnovazione di un mezzo di prova (nel caso concreto la visione del film), per di più neppure richiesta in atto di appello.

I ricorrenti, poi, si dolevano perché la Corte d' appello avrebbe collocato il film nell' ambito del diritto di cronaca e non nell' ambito del diritto di critica, cosa che aveva comportato il suo assoggettamento alla verità del fatto narrato. Non si sarebbe trattato, infatti, di un "film documentario", ma di un "film denuncia".

Secondo la Corte di cassazione, tuttavia, l' eventuale errore del giudice di merito avrebbe potuto riguardare non tanto l' attribuire il film all' una o all' altra categoria, ma aver considerato l' attività cinematografica come una rappresentazione di fatti realmente accaduti, e non di fatti di fantasia, sia pure rappresentati in maniera realistica, in modo da sviluppare nello spettatore un giudizio critico.

Non si sarebbe stato, quindi, di un vizio di ricostruzione di un fatto, ma di collocazione di un fatto in una categoria (diritto di cronaca), piuttosto che in un' altra (diritto di critica).

La Corte Suprema, nel respingere la tesi del regista ricorrente, secondo la quale, competendo i diritti di utilizzazione economica del film alla casa di produzione, solo essa doveva essere ritenuta responsabile della diffamazione, ha ricordato che, nel caso in cui un' opera cinematografica abbia arrecato ad un terzo un danno illegittimo, tutti i soggetti che, ai sensi dell' art. 44 della legge sul diritto d' autore, devono essere considerati coautori dell' opera, sono solidariamente tenuti al risarcimento del danno. Ai sensi dell' art. 44 si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.

Un aspetto molto interessante della sentenza della Corte Suprema riguarda l' esercizio del diritto di cronaca.

I ricorrenti avevano messo in evidenza che il diritto di cronaca deve configurarsi entro i limiti della continenza e a tutela dell' interesse pubblico o sociale alla notizia.

Il giornalista, inoltre, in presenza di un provvedimento giudiziario, non è tenuto a dimostrare la verità obiettiva o la fondatezza della decisione o dei provvedimenti adottati dall' autorità giudiziaria.

Al momento della realizzazione del film, il noto personaggio si trovava in carcere sulla base di un provvedimento cautelare emesso per le ragioni indicate nella didascalia del film. Quindi, secondo parte ricorrente, qualora anche il noto personaggio fosse stato identificabile con "u dottore" del film, si sarebbe dovuta applicare la scriminante dell' esercizio del diritto di cronaca e rigettare la domanda risarcitoria, in relazione alla verità putativa della notizia ricavabile dal notorio provvedimento cautelare.

La Corte di cassazione, tuttavia, non ha ritenuto il motivo di ricorso dedotto degno di accoglimento, perché sarebbe stato necessario individuare la corrispondenza tra i fatti narrati nel film e la vicenda giudiziaria, che aveva coinvolto il personaggio e non solo fare generiche enunciazioni di principio, che assumono come parametro di riferimento il contenuto della didascalia e non quello del film.

BOX NORMATIVO

- Sentenza Corte di cassazione 12febbraio 2008, n. 3267/08
- art. 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio